

Adempimenti D.Lgs. 105/15

Adempimento D.Lgs. 105/15	SSS	SSI	Aggiornamento	Nuovo	Preesistente	Altro	Sanzioni
Verifica sostanze di cui all'Allegato 1 e classificazione ai fini Seveso dello stabilimento	Effettuare una disamina delle sostanze esistenti alla luce della classificazione CLP e verificare la classificazione dello stabilimento	Effettuare una disamina delle sostanze esistenti alla luce della classificazione CLP e verificare la classificazione dello stabilimento	Attività da condurre con regolarità anche per stabilimenti non Seveso	Prima di inizio attività o modifica	1/6/2016	1/6/2016	
Notifica (Art. 13) e Allegato 5	Trasmettere la Notifica ed il relativo Allegato 5 180 gg prima della costruzione, 60 gg prima di ogni modifica con possibile aggravio, prima di un n.a.r. (con cambio inventario, processi, etc.) e all'aggiornamento del RdS	Trasmettere la Notifica ed il relativo Allegato 5 180 gg prima della costruzione, 60 gg prima di ogni modifica con possibile aggravio, prima di un n.a.r. (con cambio inventario, processi, etc.) e all'aggiornamento dello Studio di Sicurezza	Ad ogni modifica sia n.a.r. (cambio inventario, processi, etc.) sia con possibile aggravio (All.5). Senza modifiche con gli aggiorn. RdS/SdS	180 gg prima dell'inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche	1/6/2016	1/6/2016 se c'è cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	Arresto fino a un anno o ammenda da € 15.000 a 90.000 (c. 1) Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 10.000 a 60.000 (c. 2)
Rapporto di Sicurezza preliminare (Artt. 16, 17 e 18)	Trasmettere il Rapporto di Sicurezza per stabilimenti nuovi e modifiche con possibile aggravio del rischio. Il rapporto viene istruito dal CTR e autorizzato		ad ogni modifica con possibile aggravio del rischio	prima di dare inizio alla costruzione degli impianti o di dare inizio alla modifica			
Rapporto di Sicurezza definitivo (Artt. 15, 16, 17, 18)	Trasmettere il Rapporto di Sicurezza ad ogni modifica con possibile aggravio del rischio e con cadenza quinquennale. Il rapporto viene istruito dal CTR e autorizzato		Quinquennale, ad ogni modifica con possibile aggravio del rischio, a seguito di incidente rilevante o su richiesta Minamb CTR	Prima di dare inizio all'attività	1/6/2016	1/6/2017 o entro 2 anni. per cambio classificazione delle sostanze	Arresto fino a un anno o ammenda da € 15.000 a 90.000 (c. 1 redazione). Arresto fino a 3 mesi o ammenda di € 20.000 (c.5 agg.)
Studio di Sicurezza		Nessuno obbligo di Rapporto di Sicurezza. Occorre sviluppare uno Studio di Sicurezza ad ogni modifica rilevante. La cadenza non è precisata, a meno di specifiche in Legge Regionale (es. Emilia); precisare la cadenza nel SGS (es. triennale o quinquennale). Lo studio di sicurezza non viene inviato ed è analizzato nelle verifiche ispettive SGS	La tempistica è connessa al SGS. La sua revisione non è indicata, a meno di specifiche in Legge Regionale (es. Emilia); precisare nel SGS (es- triennale o quinquennale).	prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio	1/6/2016	1/6/2016 se c'è cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	
Verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 18)	In caso di modifica con possibile aggravio comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale	In caso di modifica con possibile aggravio comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale	ad ogni modifica con possibile aggravio del rischio				

Adempimento D.Lgs. 105/15	SSS	SSI	Aggiornamento	Nuovo	Preesistente	Altro	Sanzioni
Documentata dichiarazione di non aggravio del rischio (Allegato D)	Presentare nelle forme autocertificative per modifiche non rilevanti e incrementi delle sostanze pericolose non oltre il 25% secondo quanto indicato nell'Allegato D. Aggiornare contestualmente notifica e All. 5	Presentare nelle forme autocertificative per modifiche non rilevanti e incrementi delle sostanze pericolose non oltre il 25% secondo quanto indicato nell'Allegato D. Aggiornare contestualmente notifica e Allegato 5	Inviare prima della modifica				Vedi sanzioni per omessa notifica
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (Art. 14)	Redigere secondo le indicazioni dell'Allegato B. L'aggiornamento è biennale	Redigere secondo le indicazioni dell'Allegato B. L'aggiornamento è biennale	Aggiornamento biennale e ad ogni modifica rilevante	180 gg. prima dell'avvio dell'attività o prima delle modifiche con possibile aggravio	1/6/2016	1/6/2016 se c'è cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	Arresto fino a un anno o ammenda da € 15.000 a 90.000 (c. 1) Arresto fino a 3 mesi o ammenda di € 20.000 (c. 5 - aggiornamento)
Sistema di Gestione Sicurezza (Art. 14)	Redigere secondo le indicazioni dell'Allegato B. L'aggiornamento è biennale	Redigere secondo le indicazioni dell'Allegato B. L'aggiornamento è biennale	Aggiornamento biennale e ad ogni modifica rilevante	prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio	1/6/2016	1/6/2016 se c'è cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da € 15.000 a 90.000 (c. 4)
Informazione/formazione/addestramento /art. 14, Allegato B)	Procedere secondo le indicazioni dell'Allegato B. Informazione trimestrale. Formazione e addestramento programmati anche attraverso esercitazioni semestrali.	Procedere secondo le indicazioni dell'Allegato B. Informazione trimestrale. Formazione e addestramento programmati anche attraverso esercitazioni semestrali.	(In)formazione trimestrale Esercitazioni semestrali				
Analisi dell'effetto Domino esterno (art. 19)	L'individuazione dei Gruppi Domino provvisori spetta alle autorità (CTR o Regione), secondo l'Allegato E. Se individuati occorre sviluppare un'analisi. Se confermato il gruppo domino definitivo vanno coordinati RdS, PEI, PEE, Pianificazione Urbanistica.	L'individuazione dei Gruppi Domino provvisori spetta alle autorità (CTR o Regione), secondo l'Allegato E. Se individuati occorre sviluppare un'analisi. Se confermato il gruppo domino definitivo vanno coordinati RdS, PEI, PEE, Pianificazione Urbanistica.	Verifica entro 4 mesi dalla eventuale richiesta da parte dell'Autorità competente. Se confermato attività coordinate con la stessa cadenza degli specifici adempimenti				
Aree a elevata concentrazione (art. 19)	L'individuazione delle Aree ad elevata Concentrazione e la eventuale predisposizione dello SSIA (Studio di Sicurezza Integrato d'area) secondo l'Allegato E spetta alle autorità (CTR o Regione). Per ora non esiste ancora uno standard operativo.	L'individuazione delle Aree ad elevata Concentrazione e la eventuale predisposizione dello SSIA (Studio di Sicurezza Integrato d'area) secondo l'Allegato E spetta alle autorità (CTR o Regione). Per ora non esiste ancora uno standard operativo.	A seguito di richiesta da parte dell'Autorità competente				
PEI (art. 20) (Stabilimenti)	Redigere in conformità all'Allegato		Al più triennale e	prima dell'avvio	1/6/2016	1/6/2016 se c'è	

Adempimento D.Lgs. 105/15	SSS	SSI	Aggiornamento	Nuovo	Preesistente	Altro	Sanzioni
SS)	4, integrare con il RdS, effettuare la consultazione dell'RLS con riferimento all'Allegato F; l'aggiornamento è al massimo triennale.		in occasione di aggiornamento conoscenze, modifiche con possibile aggravio, aggiornamenti RdS	dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio		cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	
PEI (Stabilimenti SI)		Obbligo di redazione all'interno del SGS.	La tempistica è connessa al SGS. La sua revisione non è indicata si ritiene che possa essere collegata a quella del PEE, ovvero triennale.	prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio	1/6/2016	1/6/2016 se c'è cambio di classe, entro un anno se cambia la classificazione delle sostanze	
Documentazione per la predisposizione del PEE (Art. 21)	Fornire le informazioni alla Prefettura che redige il PEE (eventualmente d'area o gruppo domino) entro 2 anni e lo aggiorna ogni 3 anni se le aree di danno escono dai confini di stabilimento secondo allegato 4, DPCM 25/2/2005 e consultazione popolazione secondo Allegato G.	Fornire le informazioni alla Prefettura che redige il PEE (eventualmente d'area o gruppo domino) entro 2 anni e lo aggiorna ogni 3 anni se le aree di danno escono dai confini di stabilimento secondo allegato 4, DPCM 25/2/2005 e consultazione popolazione secondo Allegato G.	Triennale (anche per SI anche se non specificato). Aggiornare informazioni per modifiche con possibile aggravio, aggiornamento RdS e modifiche PEI.	prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio	1/6/2016	1/6/2016 se cambio di classe, un anno se cambio classificazione Sostanze	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (senza pagamento in misura ridotta) (comma 6)
Informazioni per il Comune (Pianificazione urbanistica) – Art. 22	Fornire le informazioni al Comune che redige l'ERIR, verifica la compatibilità e aggiorna PGT/PRG secondo il DM 9/5/2001.	Fornire le informazioni al Comune che redige l'ERIR, verifica la compatibilità e aggiorna PGT/PRG secondo il DM 9/5/2001.	L'aggiornamento dell'ERIR è quinquennale, ma la cadenza per l'invio delle informazioni può essere la stessa di quella del PEE ovvero triennale e comunque in occasione di modifiche con possibile aggravio e aggiornamento RdS	prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche con possibile aggravio			

Adempimento D.Lgs. 105/15	SSS	SSI	Aggiornamento	Nuovo	Preesist.	Altro	Sanzioni
Accadimento incidente rilevante – Art. 25	Nel caso si verifichi un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, è tenuto a: <ul style="list-style-type: none"> • adottare le misure previste dal piano di emergenza interna • informare gli enti preposti • aggiornare RdS, Notifica e SGS 	Nel caso si verifichi un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, è tenuto a: adottare le misure previste dal piano di emergenza interna, informare gli enti preposti, aggiornare SdS, Notifica e SGS					Arresto da 6 mesi a 3 anni o ammenda da 15.000 a 120.000 euro (comma 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato
Accadimento incidente rilevante da notificare alla commissione – Art. 26	In caso l'incidente risponda ai criteri dell'Allegato 6, oltre a quanto indicato al punto precedente informare il MATTM	In caso l'incidente risponda ai criteri dell'Allegato 6, oltre a quanto indicato al punto precedente informare MATTM					Vedi art. 25
Presentazione al CTR di una sintesi non tecnica del rapporto di sicurezza (art. 23 c. 4)	Qualora ricorrano le condizioni di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario e lo si ritenga opportuno è possibile presentare una sintesi non tecnica comprendente almeno le informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali.						
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Per la fase NOF, il gestore deve documentare ai sensi del D.M. Interno 7 agosto 2012, le attività di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 105/2015, e presentare la relativa documentazione alla Direzione regionale dei vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole precedenti attività						
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Per la fase parere tecnico conclusivo, controlli prevenzione incendi e rilascio CPI, l'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4, D.P.R. n. 151/2011, è assolto con la presentazione del RdS nella versione definitiva, unitamente alle certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II al D.M. 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei VVF non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attività il gestore deve presentare l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi						

Adempimento D.Lgs. 105/15	SSS	SSI	Aggiornamento	Nuovo	Preesist.	Altro	Sanzioni
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Per il riesame periodico del rapporto di sicurezza e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, l'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5, D.P.R. n. 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del CPI, è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato. L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5, D.P.R. n. 151/2011, per le attività non individuabili come impianto o deposito, in possesso del CPI, deve essere assolto con dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del D.M. 7 agosto 2012 e asseverazione di cui all'art. 5 del D.M. Interno 7 agosto 2012.						
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Deroghe alle norme di prevenzione incendi Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative devono essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al rapporto di sicurezza.						
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs. n. 105/2015. L'obbligo di presentazione della SCIA è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischi, con allegati la documentazione di cui agli Allegati I e II al D.M. 7 agosto 2012; l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.						
Procedure semplificate di prevenzione incendi (art. 31)	Per una serie di modifiche elencate nell'Allegato L, il gestore è tenuto a richiedere al comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame del progetto, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 151/2011.						